

**Newsletter, 20 ottobre 2017**  
**APPALTI E RESPONSABILITÀ SOLIDALE,**  
**IL COMMITTENTE PAGHERÀ PRIMA DELL'APPALTATORE**

**Il 17 marzo 2017 è entrato in vigore il DL n. 25**

**Tale decreto stabilisce che** se l'appaltatore non paga i dipendenti, il committente imprenditore o datore di lavoro potrà subito essere chiamato a versare quanto dovuto.

**Prima dell'entrata in vigore del DL 25/2017 permetteva al committente di chiedere che fosse l'appaltatore, cioè il responsabile dei mancati pagamenti o versamenti nei confronti dei lavoratori, a dover pagare per primo, adesso non sarà più così: il committente non avrà più il beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore.**

Per l'art. 29 del **D.lgs. 276/2003** (Riforma Biagi), su appaltatore e committente imprenditore o datore di lavoro incombe il regime della responsabilità solidale.

In poche parole, appaltatore e committente sono tenuti a pagare:

- ✓ i crediti da lavoro/ trattamenti retributivi;
- ✓ le quote di fine rapporto (TFR);
- ✓ i contributi previdenziali e assicurativi maturati dal personale impiegato nell'appalto, al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
- ✓ i contributi previdenziali e assicurativi maturati dai lavoratori autonomi.

Anche se il lavoratore deve agire prima verso il proprio datore per il riconoscimento dei pagamenti (retribuzione e contributi), **il committente imprenditore o datore di lavoro potrà essere "chiamato in causa" anche prima dell'appaltatore** ed avrà l'obbligo di pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, solo dopo aver pagato, potrà agire per ottenere il rimborso dall'appaltatore.

Ricordiamo a seguire la definizione civilistica di appalto affinché non si cada in errore e non si pensi che le conseguenze di quanto sopra siano applicabili solo al settore edile.

**Art. 1655. Nozione.**

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una **opera o di un servizio** verso un corrispettivo in danaro.

Il regime solidale non si applica, al committente persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale e, dunque, resta esonerato dall'obbligo della responsabilità solidale il committente che, non dotato di alcuna organizzazione, stipuli un contratto di appalto per fini privati.

**Alfasic S.r.l. è a disposizione di coloro che fossero interessati ad approfondire i sopraindicati punti.**

**Il contenuto della presente, avendo esclusivamente carattere informativo, non può essere considerato esaustivo, pertanto Alfasic s.r.l. rimane a disposizione per fornire indicazioni specifiche e calzanti alle aziende ed ai lavoratori tutti.**

Seguici su

